

ATTO N. ORD 69

DEL 22/05/2025

Rep. di struttura ORD-UC2 N. 29

ORDINANZA DI VIABILITÀ

**DIPARTIMENTO VIABILITÀ E TRASPORTI
DIREZIONE VIABILITÀ 2**

OGGETTO: S.P. n. 168 “di San Germano Chisone” dal Km 4+800 al Km 4+850 circa, in territorio del Comune di Pramollo. Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale e individuazione dell’area a cantiere a seguito di riapertura al transito di tratto stradale.

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 16 e 17 aprile 2025 che hanno provocato, nell’ambito della rete viaria di competenza della Città Metropolitana di Torino, in alcuni tratti stradali tra i quali quello oggetto della presente, frane e smottamenti che ne hanno pregiudicato la transitabilità;
- preso atto che dal giorno dell’evento si è provveduto ad interrompere il transito veicolare sulla strada provinciale;
- durante i lavori di ripristino della viabilità sul tratto stradale della S.P. n. 168 “di San Germano Chisone” dal Km 4+100 al Km 4+850 è stata disposta la sospensione del transito per tutti i veicoli con Ordinanza Atto D.D. n. 2634 del 30/04/2025 fino a cessate esigenze;
- preso atto che in data 21/05/2025 sono stati ultimati i lavori alla progr. Km 4+830 della S.P. n. 168 “di San Germano Chisone” che consentono il ripristino della circolazione veicolare, con il mantenimento dell’area a cantiere e con la limitazione di transito ai veicoli di massa superiore a 3,5 t;

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, alla regolamentazione del traffico mediante l’individuazione dell’area a cantiere con l’istituzione della circolazione a senso unico alternato a vista, oltre all’istituzione del limite di velocità ai 30 km/h, il divieto di sorpasso e di sosta ed il divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 3,5 t, sulla S.P. n. 168 “di San Germano Chisone” dal Km 4+800 al Km 4+850, a partire dalle ore 16,00 del giorno 21/05/2025 sino a successiva revoca.

Dato atto che il responsabile dell’istruttoria del presente provvedimento è il geom. Gianni NEVACHE

Dato atto che il responsabile del procedimento è l’Ing. Sabrina BERGESE Dirigente della Direzione Viabilità 2

Dato atto dell’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2 e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell’art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di

Torino;

Dato atto che i responsabili dell'istruttoria hanno sottoscritto la dichiarazione di insussitenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, depositata agli atti, rispetto al processo ordinanze stradali.

Visto l'obiettivo operativo *“Efficientamento dei processi amministrativi in ambito viabilità - concessioni stradali, mezzi pubblicitari, ordinanze stradali, trasporti eccezionali, competizioni sportive, regolamentazione della circolazione”* - cod. **1005OB19**, riportato nel DUP - Definizione Obiettivi Operativi 2025 - **Volume IV [Appendice alla Sezione Operativa]** approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75/2024 del 19/12/2024.

Visti:

- l'art. 5 c. 3 e l'art. 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 c. 3 e l'art. 6 c. 4 lett. a) e b) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza *“disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico”*;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10/07/2002, *“Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”*;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 22/01/2019, *“Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”*;
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 01/07/2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.Lgs. 30/03/2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 07/04/2014 n. 56, il quale dispone che dal 01/01/2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

ORDINA

lungo il tratto stradale della S.P. n. 168 *“di San Germano Chisone”* dal Km 4+800 al Km 4+850, in territorio del Comune di Pramollo, la regolamentazione del traffico mediante l'individuazione dell'area a cantiere con l'istituzione della circolazione a senso unico alternato a vista, oltre all'istituzione del limite di velocità ai 30 km/h, il divieto di sorpasso e di sosta ed il divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 3,5 t, sulla S.P. n. 168 *“di San Germano Chisone”* dal Km 4+800 al Km 4+850, a partire dalle ore 16,00 del giorno 21/05/2025

sino a successiva revoca

Il Responsabile Territoriale dovrà provvedere al mantenimento in ordine della segnaletica apposta relativa all'interdizione e chiusura al traffico della tratta stradale e dell'eventuale segnaletica di percorso alternativo, di preavviso e informazione agli utenti.

Il Responsabile del procedimento determina di dare atto di aver verificato, rispetto alla posizione dei responsabili dell'istruttoria, la permanenza dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116–122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i., entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Il Sottoscritto ing. Sabrina BERGESE responsabile del procedimento di cui al presente provvedimento,

DA' ATTO,
DICHIARANDO E ATTESTANDO,

l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Torino, 22/05/2025

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)
Firmato digitalmente da Sabrina Bergese